

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo – ETS

RIDE-ETS

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

1. E' costituita, in conformità alla legislazione in materia, con il patrocinio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale* (MAECI) l'Associazione denominata: "Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo" *Ente del Terzo Settore* (ETS), in acronimo "RIDE-ETS".
2. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di ETS (*Ente del Terzo Settore*) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare, sussistendone i requisiti normativi e regolamentari;
3. L'Associazione ha sede in Roma. Possono essere istituite, anche temporaneamente, in Italia e all'estero, sedi e/o uffici operativi. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
4. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e persegue, senza fini di lucro, attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.
6. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 2

(Scopi e finalità)

1. L'associazione RIDE - ETS, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, gli organismi non governativi e della società civile operanti in Italia promuove il dialogo tra i popoli e gli Stati, in special modo nello spazio euro-mediterraneo, aderenti ai principi e finalità della *Costituzione* italiana, della *Dichiarazione universale dei Diritti umani* del 1948, dell'*Unione per il Mediterraneo (UpM)*. Essa intende contribuire alla creazione di

un'area di pace e prosperità condivisa, già preconizzata nel 1995 dalla *Dichiarazione di Barcellona* ed assunta come azione prioritaria dalla *Fondazione Anna Lindh* (FAL). Conseguentemente L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, aventi ad oggetto:

- a) La cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, lett. n);
 - b) La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, lett. v);
 - c) L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, lett. i);
2. Nel perseguire tali finalità la RIDE - ETS si propone di:
- a) promuovere iniziative nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, nelle sue forme bilaterali, multilaterali e decentrate, attraverso un approccio inclusivo, partecipativo, trasparente ed olistico di co-sviluppo;
 - b) promuovere il dialogo tra i popoli e le realtà culturali, all'insegna delle rispettive identità e della reciprocità, con particolare attenzione all'area euro-mediterranea, attraverso il potenziamento della creatività letteraria, artistica e scientifica; lo sviluppo degli studi; il progresso delle scienze e delle tecnologie; lo sviluppo e la difesa dei diritti umani; la realizzazione delle diverse possibili forme di cooperazione economica e sociale; la consapevolezza e la mobilitazione della società civile per l'accoglienza e l'inclusione dei rifugiati e degli immigrati, in parallelo al contrasto ai fenomeni di radicalizzazione e alla tutela della sicurezza;
 - c) tutelare e valorizzare beni comuni di interesse artistico e storico in Italia e nei Paesi del Mediterraneo, in quanto utili a sostenere lo sviluppo culturale, sociale ed economico, la cooperazione e la pace fra i popoli;
 - d) favorire l'incontro, il collegamento, il coordinamento e la cooperazione fra tutti i soggetti e le organizzazioni della società civile che operano in Italia per il dialogo euro-mediterraneo e lo scambio di buone pratiche;
 - e) individuare valori culturali condivisi e condivisibili nel rispetto delle diverse specificità identitarie, al fine di promuovere il dialogo tra le diverse realtà culturali, in special modo nell'area euro-mediterranea;
 - f) promuovere lo sviluppo di visioni sociali e culturali fondate sull'eguaglianza tra esseri umani e la parità di genere attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del ruolo della donna;
 - g) promuovere nell'area mediorientale e africana il metodo ispirato ad una Helsinki mediterranea;
 - h) istituire un *forum permanente* o *pensatoio* (*think tank* dei *think tank*) di incontri,

ricerche, analisi e dibattiti al fine di produrre azioni e pubblicazioni tese a promuovere la coesistenza e l'interazione politica, economica, culturale e di sicurezza, di gruppi umani di diversa memoria e identità storica, culturale e sociale, nonché a perseguire l'obiettivo della convergenza dei diritti umani nella regione euro-mediterranea;

- i) offrire un servizio di consulenza, coordinata e sviluppata armoniosamente tra i vari membri RIDE-ETS, in particolare università, centri di ricerca e comunità italiane di origine straniera - in ottemperanza all'Art. 26 ("Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro") della Legge 11 agosto 2014, n. 125 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"), del cui art. 1 la RIDE - ETS condivide le finalità in collaborazione con il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), e con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del MAECI;
 - j) rappresentare, attraverso il Consiglio Direttivo e con il consenso espresso del MAECI, il *Focal Point* della società civile nei rapporti con *Alleanza delle Civiltà (UNAoC)*, contribuendo alle sue attività, e facilitando a tal fine il miglioramento delle relazioni, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle diverse identità collettive;
 - k) rappresentare lo strumento culturale e scientifico dell'Italia nell'ambito del partenariato euro-mediterraneo al fine di promuovere un dialogo aperto e costruttivo che favorisca l'incontro, lo scambio, la mobilità dei giovani, l'accettazione reciproca, la collaborazione e la solidarietà tra Paesi vicini, al fine di contribuire ad eliminare e superare ogni forma di conflitto;
 - l) sostenere lo sviluppo di armoniosi e reciprocamente rispettosi rapporti tra maggioranze e minoranze nazionali, etniche, linguistiche e religiose, al fine di favorire un'interazione storico- sociale capace di custodire e valorizzare le singole identità collettive e la loro reciproca interazione, anche attraverso l'implementazione di garanzie positive a tutela di tali minoranze;
 - m) condividere le finalità e gli obiettivi statuari della Fondazione Anna Lindh, ponendosi come rappresentanza italiana della stessa *Rete Italiana FAL*.
3. Allo scopo di perseguire, svolgere e raggiungere gli obiettivi previsti dallo Statuto, la RIDE - ETS potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) realizzare e promuovere tra i membri attività di studio, ricerca ed elaborazione delle tematiche che ineriscono in senso generale o settoriale alle esperienze culturali, politiche, civiche, sociali, economiche, religiose, artistiche, alimentari, al cibo, alle risorse naturali, agli usi, stili di vita ed alla convivenza dei popoli del Mediterraneo;
 - b) formulare proposte, indire convegni e seminari, e svolgere ogni altra attività anche editoriale ed audiovisiva per divulgare e far conoscere i tratti comuni di tali esperienze, con il coinvolgimento dei membri interessati;
 - c) attivare ogni opportuna collaborazione tra gli aderenti per ricerche multidisciplinari in materia di relazione integrale tra *identità collettiva* ed ambiente naturale, sociale e culturale dei popoli mediterranei nonché, in relazione a ciascuna tradizione alimentare e *cucina identitaria*, promuovere specifiche occasioni conviviali a vocazione innovativa e sperimentale per valorizzarne la conoscenza reciproca, la sicurezza alimentare e gli

- effetti sul benessere psicofisico;
- d) collaborare con governi, istituzioni pubbliche, enti pubblici o privati ed ogni altro soggetto, che attendano agli stessi scopi;
 - e) avviare nell'area euro-mediterranea progetti di studio ed interventi di ricognizione in tema di protezione dei diritti umani, con particolare attenzione al rispetto di: libertà religiosa e di associazione, accesso, sicurezza e protezione dei luoghi di culto per tutte le comunità religiose, ivi inclusi i Luoghi Santi di Gerusalemme, anche stabilendo un collegamento permanente con tutti i popoli del Mediterraneo al fine di prospettare proposte di soluzione e di promuovere l'elaborazione di una Carta Comune o di una Dichiarazione d'Intenti che costituisca un impegno di solidarietà e di mutua assistenza fra tutti i popoli del Mediterraneo, allo scopo di garantire, tra l'altro, il rispetto delle loro caratteristiche identitarie peculiari e della loro integrità culturale;
 - f) promuovere progetti educativi e pedagogici formali ed informali a tutti i livelli per la comprensione reciproca dei diversi gruppi etnici dell'area mediterranea;
 - g) promuovere e facilitare le relazioni tra i gruppi nazionali, etnici, culturali e religiosi nell'area euro-mediterranea, attraverso attività di conciliazione giuridica e diplomatica, dialogo inter-religioso e inter-culturale;
 - h) rappresentare il luogo di incontro per le molteplici realtà attive nel settore del volontariato, dell'associazionismo e dell'impresa sociale, fornendo strumenti di aggiornamento, data-base e coordinamento per agevolare sinergie, partnership e condivisione di competenze, conoscenze, metodologie e *best practice* nel contesto euro-mediterraneo, proponendosi, tra l'altro, di organizzare unità di pronta risposta in caso di emergenze e calamità naturali;
 - i) svolgere ogni altra iniziativa o attività utile al raggiungimento dei suddetti scopi, partecipando a o promuovendo la costituzione di enti o associazioni conformi ed idonee all'ampliamento ed allo sviluppo dei medesimi ideali ed intenti;
 - l) esprimere il proprio parere su richiesta del MAECI in ordine alla scelta e nomina del capofila della *Rete Italiana Anna Lindh*.
4. L'Associazione, inoltre, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, potrà:
- svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.
 - attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune;
 - Stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
 - svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura

commerciale marginale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);

- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.
- avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito, anche autonomo, da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

5. L'Associazione potrà infine esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART. 3

(Soci)

1. Possono far parte dell'Associazione – senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione – tutti gli enti del terzo settore e tutte le organizzazioni di natura privata e pubblica che ne condividono gli scopi e le finalità e accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Nei casi previsti dal seguente comma 3 lettera b), possono essere ammesse all'Associazione anche persone fisiche. L'adesione all'Associazione non ha carattere di temporaneità, fatto salvo il volontario recesso od esclusione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e su eventuali contributi finanziari è il Consiglio Direttivo che ne dà informativa periodica.
3. Gli associati si distinguono in:
 - a) soci ordinari:** sono tutti coloro che aderiscono all'associazione.
 - b) soci benemeriti:** sono enti o persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o a favore degli scopi da essa perseguiti. I soci benemeriti possono assumere cariche sociali.
4. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
5. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
6. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate, purché nei limiti eventualmente fissati dall'Assemblea dei soci.
7. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di

adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; in caso di soggetto non persona fisica la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla delibera dell'organo amministrativo che autorizza la sua presentazione.
 - b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
8. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda, verificando le condizioni di ammissione ai sensi del presente statuto.
9. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
5. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di essere coinvolti nelle attività dell'Associazione e di potervi contribuire in ragione delle proprie competenze e disponibilità.
6. I soci devono:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.
 - mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte.
 - mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
 - difendere il buon nome dell'Associazione;
 - rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
3. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Contro l'esclusione è ammesso l'appello entro 30 gg. all'Assemblea, che si esprime con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Supervisione)

Il MAECI, quale membro del Consiglio dei Governatori della *Fondazione Anna Lindh* (FAL), assicura la supervisione della rete italiana della stessa Fondazione e, in particolare, dell'Associazione RIDE – ETS nella propria funzione di Capofila ALF in Italia.

ART. 7

(Organi sociali)

1. Gli Organi sociali dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente
 - Segretario Generale
 - Organo di controllo o Revisori legali solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative all'Organo di controllo/Revisore legale.

ART. 8

(Assemblea)

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati iscritti nel libro soci dell'Associazione da almeno tre mesi.

2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo nei termini di cui al successivo art. 18.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dall'Organo di controllo se istituito.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
6. Le Assemblee della Associazione potranno validamente svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;
 - sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

1. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - c. determinare gli indirizzi e le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- d. approvare gli eventuali regolamenti interni e deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
 - e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
2. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 - g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 10

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ad almeno due ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore ad un terzo dei soci, in proprio o in delega.
2. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 19.
4. I soci, se non persone fisiche, sono presenti all'Assemblea mediante il legale rappresentante. In caso di impedimento, questi può delegare per iscritto un altro componente del proprio ente.
5. Ciascun socio, nella persona del legale rappresentante o di suo delegato, può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci della RIDE.
6. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario – o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato – e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale ed ottenerne una copia elettronica, anche mediante invio per email.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso fra 3 e 11 membri. L'Assemblea fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge fra i propri membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla sua elezione.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti in quanto persone fisiche. In caso di dimissioni o revoca, il Comitato può sostituire il membro cessato per qualsiasi motivo mediante cooptazione con un altro socio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del C. D. Spetta all'Assemblea, nella sede della prima convocazione successiva alla cooptazione, ratificare od annullare la nomina.
4. In caso di dimissioni o revoca di più di metà del Consiglio Direttivo, questo si considera decaduto ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni, in attesa delle quali i membri residui restano in carica con pienezza di responsabilità per la gestione ordinaria.
5. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge fra i propri componenti il Presidente ed un Segretario Generale con il compito di facilitare e coordinare le attività ed il funzionamento degli organi, e di volta in volta un segretario per la redazione del verbale della riunione. Può eleggere all'uopo un Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Segretario Generale su sua delega, mediante comunicazione da inviarsi, anche per via telematica, almeno 6 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice. Alle riunioni può partecipare, con diritto di parola, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (che verrà previamente convocato con la stessa procedura di convocazione prevista dal presente comma 5).
7. Il Consiglio Direttivo mette in esecuzione le delibere dell'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che siano rispettati gli stessi criteri di cui al precedente articolo 8 punto 6.

ART. 13

(Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e

in giudizio, e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ed è coadiuvato dal Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di sua assenza su sua delega. Egli può delegare funzioni connesse alla rappresentanza dell'Ente, per aspetti relativi alla operatività dell'Associazione, con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Segretario Generale)

Il Segretario Generale collabora con il Consiglio Direttivo e ne mette in esecuzione le delibere; agevola e coordina attività e funzionamento degli organi; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza in tutte le sue funzioni e poteri.

ART. 15

(Tesoriere)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con il Segretario Generale e gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 16

(Organo di Controllo)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
5. L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili
7. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
8. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori legali, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 17

(Risorse economiche - Patrimonio)

1. Le risorse economiche della RIDE - ETS sono costituite da:
 - a) contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi di enti o soggetti terzi pubblici o privati, nazionali, sovranazionali o esteri;
 - d) progetti pubblici e privati;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - h) ogni altra entrata compatibile con le finalità e la natura dell'Associazione.
2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente Statuto.
4. Eventuali contributi finanziari ricevuti dall'Associazione RIDE - ETS da parte dei soggetti pubblici dovranno essere debitamente rendicontati, ai sensi di legge, all'Ente finanziatore.

ART. 18

(Bilancio – Scritture contabili)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
3. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, e approvato

dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In particolari circostanze motivate è possibile convocare l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e dalle leggi nazionali e sovranazionali vigenti in materia.

Il Presidente

Michela Zanarella